

43.0.6

RICCIARDI, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.43-bis

(Modifiche al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, in materia di semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. All'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Il verbale di giuramento così formulato equivale ad ogni effetto di legge all'asseverazione resa ai sensi del primo periodo del presente articolo."».

Art. 44

44.1

GRANATO

Sopprimere l'articolo.

44.2

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti"»;

b) alla lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) alla lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;

d) alla lettera d), capoverso "Art. 2-ter", sopprimere il comma 2;

e) sopprimere la lettera e);

f) alla lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «I docenti in possesso di abilitazione sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.»;

g) alla lettera g), capoverso "Art. 13", sopprimere i commi 2,3 e 4.

44.3

MANTOVANI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1", comma 1, dopo le parole: «prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,» inserire le seguenti: «in applicazione al principio di parità di genere e in coerenza con misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato,».

44.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b, capoverso «Art. 1»:

1. al comma 1, sostituire le parole: «un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado» con le seguenti: «un percorso, cogestito tra università, AFAM e scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.»;

2. al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

b) alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", al comma 1, sopprimere il penultimo periodo;

c) alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", sopprimere i commi 4 e 5;

d) alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

e) alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", al comma 9 sopprimere la lettera e).

44.5

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Il suddetto percorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I o di II grado. Nel caso che il numero degli aspiranti alla frequenza del corso superi le capacità ricettive dell'ateneo richiesto, si procede alla graduazione degli iscritti ai corsi secondo criteri da determinare da parte del Ministro per l'Università e la ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione. Coloro che risultano in eccedenza rispetto alle capacità ricettive sono iscritti d'ufficio all'anno accademico successivo, fermo restando che possono anche presentare domanda presso altro ateneo in cui si registri invece carenza di iscrizioni.»

b) *sopprimere il comma 3.*

44.6

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1", comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche delle scuole pubbliche paritarie».

44.7

DE LUCIA, PERILLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso "Art. 1", sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria ai pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. »;

b) alla lettera c), capoverso "Art. 2", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma

124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. /percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»;

c) alla lettera h), capoverso "Art. 16-bis", al comma 1, alle lettere a) e b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che opera nelle scuole di aree geografiche caratterizzate da indici di deprivazione socio-economica, al fine di contrastare la dispersione scolastica."»

2) alla lettera b), capoverso "Art. 593-bis", dopo le parole: «lettera b-bis)», inserire le seguenti: «e del personale docente che opera nelle scuole dove è autorizzato il funzionamento di classi in deroga rispetto al numero di alunni di cui al DPR 81/09 in aree caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale».

b) all'allegato 3, capoverso "Allegato B", sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;

3 governance della scuola: teoria e pratica;

4. governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;

5. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;

6. leadership educativa;

7. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

8. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;

9. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

10. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

11. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

12. competenze digitali e tecniche della didattica digitale;

13. didattica in situazioni di emergenza;

14. contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.»

44.8

RAMPI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.»;

b) alla lettera b), capoverso «Art.1», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti";

c) alla lettera c), capoverso «Art.2», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali";

d) alla lettera h), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, alla lettera a) e alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.9

SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.10

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tec-

nologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.11

BINETTI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.».

44.12

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera b, capoverso «Art.1», al comma 3, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.

44.13

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), capoverso "Art. 1", comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento" con le seguenti: "sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva";*

b) *alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), sostituire la parola: "test" con la seguente: "colloquio";*

c) *alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita dalla relazione relativa all'intera esperienza di tirocinio effettuato durante il percorso di formazione iniziale.";*

d) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.";

e) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 2, dopo le parole: "il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione" inserire le seguenti: ", ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni," e aggiungere, infine, il seguente periodo: "; In via di prima applicazione, anche nelle more dello svolgimento del concorso di cui al decreto dipartimentale 1 aprile 2020, n. 497, il numero dei posti attivati per i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale è riservato nella misura del 50% nel primo ciclo e del 30% nel secondo e terzo ciclo ai docenti che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.";*

f) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti dopo il conseguimento dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 5. Si può altresì accedere a detta offerta formativa se regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma di secondo livello e se si sono già conseguiti, rispettivamente, almeno 60 crediti formativi universitari, 240 crediti formativi universitari o 60 crediti formativi accademici curriculari. Nel caso di cui al precedente periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio.";

g) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto corrispondenti ad almeno 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Il decreto di cui al primo periodo definisce, inoltre, la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui al precedente comma 1. Ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento della validità sia dei 24 crediti formativi universitari o accademici già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, sia dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, purché coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.";

h) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, dopo le parole: "comprendente la prova scritta" aggiungere le seguenti: ", come delineata al comma 2 del precedente articolo 2," e dopo le parole: "esperto di formazione*

nelle materie inerenti al percorso abilitante" *aggiungere le seguenti*: ", anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis";

i) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«;

l) *alla lettera d), capoverso »Art. 2-ter«, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente*: "La suddetta prova finale non può essere sostenuta prima del conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato.";

m) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-ter», sostituire il comma 5 con il seguente*: "5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.";

n) *alla lettera e), capoverso «Art. 5», sostituire il comma 4 con il seguente*:

"4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.";

o) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire la parola: "test", ovunque ricorra, con la seguente: "colloquio";*

p) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 2, sostituire le parole: ", con oneri a proprio carico" con le seguenti: "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis.";*

q) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita da un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.".*

r) *alla lettera i), capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "con oneri a proprio carico" con le seguenti: "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis.".*

44.14

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-ter".

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter", dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1 bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;*

b) *al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» aggiungere le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;*

c) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» aggiungere le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;*

d) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 1, dopo le parole: «articolo 2 bis» aggiungere le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».*

44.15

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), capoverso "Articolo 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'art. 2-ter».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter", aggiungere il seguente: «1-bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;*

b) *al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» inserire le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;*

c) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;*

e) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 1, dopo le parole: «articolo 2 bis» inserire le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».*

44.16

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'art. 2-ter».

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1 bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

2) al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13" al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

3) al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis" al comma 1, dopo le parole: « articolo 2 bis» inserire le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.17

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche. Nei 60 crediti formativi universitari o accademici, sono compresi i 24 crediti formativi universitari di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616;».

44.18

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente" con le seguenti: "un percorso universitario/accademico e di tirocinio attivo nelle scuole (o praticantato), con valutazione finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, corrispondente."

44.19

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con prova finale».

44.20

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con prova finale».

44.21

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, AIROLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), capoverso "Art. 2", comma 1:

a) alla lettera a), dopo le parole: «CFU/CFA,», aggiungere le seguenti: «erogati con modalità convenzionale,»;

b) alla lettera c), sostituire la parola: «test», con la seguente: «esame»;

2) alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis":

a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il costo massimo a carico dei partecipanti dei percorsi formativi.»;

b) al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «aggiuntivi», con le seguenti: «conseguiti in modalità aggiuntiva o curricolare»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «20», con la seguente: «24»;

3) alla lettera d), capoverso "Art. 2-ter", comma 4:

a) sostituire le parole: «o su altro grado di istruzione», con le seguenti: «nonché i docenti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria»;

b) sopprimere le seguenti parole: «o gradi di istruzione»;

4) alla lettera e), capoverso "Art. 5", comma 4, dopo le parole: «non continuativi,» aggiungere le seguenti: «di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre,»;

5) alla lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire, ovunque ricorra, la parola: «test», con la seguente: «esame».

44.22

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.2», comma1, lettera a), dopo le parole: « competenze teorico-pratiche», inserire le seguenti: «e nel quale si tiene conto dell'eventuale possesso dei 24 CFU già acquisiti in forza della legislazione previgente alla emanazione della presente legge;».

44.23

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) i cittadini che hanno conseguito il dottorato di ricerca ed anche i 24 crediti formativi universitari, di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616, sono abilitati all'insegnamento per il settore disciplinare di afferenza della propria laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea di II livello.».

44.24

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art.2», al comma 1, sopprimere la lettera c).

44.25

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera c) capoverso «Art.2», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da :« con test finale», fino a: «posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia ».

44.26

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), capoverso «Art.2», sopprimere le parole: «test finale »;*

b) *al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 2-bis», primo periodo, dopo le parole: «statutaria e regolamentare.», inserire le seguenti: «I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti nelle Università Telematiche»;*

c) *al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 2-bis, sostituire le parole: «anche durante», con le seguenti: «al termine dei» e dopo le parole: «percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», sopprimere le parole «, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo,»;*

d) *al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 2-bis», inserire il seguente:*

«3-bis) Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30% di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento»;

e) *al comma 1, lettera d) capoverso Art. 2-bis, comma 6, sostituire le parole: "corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.", con le seguenti: «corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190»;*

f) *al comma 1, lettera e), capoverso Art. 5 sopprimere il comma 4;*

g) *al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», terzo periodo, sopprimere le parole: "a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e", e al quarto periodo dopo le parole: "In caso di mancato superamento", sopprimere le seguenti: "del test finale";*

h) *al comma 1, lettera g), capoverso Art. 13, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «del test finale e»;*

i) *Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 18-bis, comma 3, sopprimere le parole: «con oneri a proprio carico», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».*

44.27

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), dopo le parole: "di durata annuale con" sopprimere le seguenti: "test finale e".

44.28

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art.2", sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e impron-

tata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. I percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»

44.29

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 2, sopprimere la parola: "incentivata".

44.30

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, dopo la parola: "specifico" inserire le seguenti: ", progettato e svolto in coordinamento con le scuole secondarie del Sistema Nazionale di Istruzione,"

44.31

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al numero 2), dopo le parole: «del docente negli ambiti», aggiungere le seguenti: «pedagogico, didattico,» e dopo le parole: «al benessere psicofisico», aggiungere le seguenti «ed educativo»;*

b) *al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2-bis» al numero 3), sostituire le parole: «di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», con le seguenti «di laurea magistrale o al quarto anno della laurea magistrale a ciclo unico»;*

c) *al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al numero 4, sostituire le parole: «non inferiore a 20 crediti formativi», con le seguenti: «non inferiore a 15 crediti formativi» e dopo le parole: «universitari o accademici», inserire le seguenti: «almeno 10 crediti formativi di area pedagogica,» e dopo*

le parole: «tenendo in considerazione», inserire le seguenti: «delle differenti discipline d'insegnamento con rispetto alle classi di concorso, tra cui anche».

44.32

VITALI, BINETTI, GALLONE

Al comma 1, lettera c9, "Art. 2", comma 2, sostituire la parola: "disabilità", ovunque ricorra, con le seguenti: "disabilità o con DSA".

44.33

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, sostituire le parole: «si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.», con le seguenti: «si concludono con la discussione di una relazione del lavoro svolto dal corsista durante il tirocinio (o praticantato) e una prova finale costituita da una lezione simulata.».

44.34

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2- bis" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» con le seguenti: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.35

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» con le seguenti: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.36

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai professionisti in possesso delle seguentilauree magistrali LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, che ne facciano richiesta, vengono convalidati i CFU già acquisiti nel proprio percorso di studi, i quali sono validi ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»

44.37

GRANATO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I CFU di cui al comma 1, lettera a), non possono essere acquisiti attraverso modalità telematiche in istituti privati.»

44.38

SBROLLINI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d),*

1) *al capoverso «Art. 2-bis»,*

i. al comma 1 dopo le parole: "è organizzato ed è impartito" inserire le seguenti: "in modalità convenzionale" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";

ii. dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."

iii. *al comma 4 dopo le parole: "e in modo che"* inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che";

iv. *al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

2) *al capoverso «Art. 2-ter» al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo:* "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."

b) *alla lettera e), capoverso «Art. 5»*

1) *dopo il comma 3 inserire il seguente:* "3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 59, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo;

2) *al comma 4 dopo le parole: "al concorso" inserire le seguenti:* "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";

c) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5 sopprimere le parole:* "e all'articolo 18-bis "

d) *alla lettera h),*

1) *al capoverso «Art. 16-bis», al comma 9 sostituire le parole:* "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

2) *al capoverso «Art. 16-ter»,*

i. *al comma 5 i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente:* "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

ii. *al comma 9, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:* "b-bis) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

e) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) all'articolo 4,

1) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:* "2-bis. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con

il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati."»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al comma 18-decies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: "procedure selettive", inserire le seguenti: "per soli titoli"*

2. *al terzo periodo, sopprimere le parole: "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione," sono soppresse*

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)

44.39

SBROLLINI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. *alla lettera d)*

1. *al capoverso «Art. 2-bis»*

i. *al comma 1 dopo le parole: "è organizzato ed è impartito" inserire le seguenti: "in modalità convenzionale" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";*

ii. *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."*

iii. *al comma 4 dopo le parole: "e in modo che" inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che ";*

2. *al capoverso «Art. 2-ter», al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."*

b. *alla lettera e), capoverso «Art. 5»,*

1. *dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo*

59, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo;

2. *Al comma 4 dopo le parole: "al concorso" inserire le seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";*

c. alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5 sopprimere le parole: "e all'articolo 18-bis "

d. sostituire la lettera i) con la seguente: i) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati"

e. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al comma 18-decies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: "procedure selettive" sono inserite le seguenti: " per soli titoli"

2. al terzo periodo, sopprimere le parole: "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione,"

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)

44.40

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale), apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "ovvero dalle istituzioni dell'Alta formazione artistico, musicate e coreutica" aggiungere "e dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)"

b) al comma 3 dopo le parole: "anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico" inserire le seguenti: "e durante i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori per gli insegnamenti tecnico-pratici".

44.41

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti con modalità telematiche".

44.42

FAZZONE

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art.2-bis», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di qualificazione dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione."

44.43

MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art. 2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole «di accreditamento»

44.44

RUSSO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2 bis», sopprimere il comma 2.

44.45

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), alinea Capo I-bis , Art.2-bis, sopprimere il comma 2.

44.46

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere il comma 2.

44.47

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d,) capoverso «Art. 2-bis», sopprimere il comma 2.

44.48

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da "affinché" fino alla fine del comma con le seguenti:

"comprese le esigenze di personale abilitato per la copertura delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nonché delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale "

44.49

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.50

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)", al comma 2, aggiungere, in fine, il seguen-

te periodo: «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.51

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.52

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, capoverso "Art. 2-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti durante i percorsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.53

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti al termine dei percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. I crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono

aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.54

RUSSO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «triennale e»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Con particolare riferimento al settore dell'AFAM, possono essere riconosciuti i crediti curricolari specifici maturati nei corsi di studi accademici di secondo livello in Didattica della musica e in Didattica dello strumento.».

44.55

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, a lettera d), capoverso «Art.2-bis», al comma 3 dopo la parola: "unico," inserire le seguenti: "sia nell'ambito della quota di esami liberi, sia come esami aggiuntivi,"

44.56

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis" , al comma 3, dopo le parole: «piani di studio» inserire le seguenti: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.57

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 -bis", al comma 3, dopo le parole: «piani di studio» aggiungere le seguenti: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.58

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30 per cento di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento.».

44.59

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole», inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale.».

44.60

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, dopo le parole «presso le scuole» inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale.».

44.61

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole» inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale.».

44.62

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità per il riconoscimento dei crediti già conseguiti ai sensi del previgente articolo 5 del decreto legislativo 59 del 2017.»

44.63

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 5, sostituire le parole «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata» con le seguenti: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.64

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 5, sostituire le parole: «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata» con le seguenti: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.65

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma primo, lettera d), capoverso "Art.2 bis", al comma 5, dopo le parole: «comprendente la prova scritta» inserire le seguenti: «teorico disciplinare, un test di idoneità per la conoscenza di una lingua straniera e delle abilità informatiche».

44.66

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 5, sopprimere le parole da: «nella quale» fino alla fine del comma.

44.67

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 5, sopprimere le parole da: «nella quale» fino alla fine del comma.

44.68

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 5, dopo le parole: "un membro designato dall'Ufficio Scolastico regionale" inserire le seguenti: "individuato tra i Dirigenti Scolastici e i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche"

44.69

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 6, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.

44.70

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, AIROLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis", comma 6, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 123, della Legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) alla lettera h):

1) al capoverso "Art. 16-bis", comma 9, sostituire le parole «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», con le seguenti: «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

2) al capoverso «Art. 16-ter", comma 9, alla lettera e), sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», con le seguenti: «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.71

SBROLLINI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera d), Capo I-bis, capoverso "Art. 2-bis", comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

- alla lettera h), Capo IV-bis, capoverso "Art. 16-ter", comma 9, sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:

«c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui a di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

44.72

SBROLLINI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

b. alla lettera h)

1. al capoverso Art. 16-bis, al comma 9 sostituire le parole "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

2. al capoverso Art. 16-ter, al comma 9 sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente: "b-bis) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

44.73

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso Capo 1-bis, all' Art. 2-bis, comma 6, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.74

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

44.75

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis».

44.76

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis».

44.77

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità e di aggiornamento della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole: « articolo 2 bis» inserire le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.78

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter ", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso "Art.18-bis", al comma 1, dopo le parole « articolo 2 bis» aggiungere le seguenti: «in coeren-

za con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.79

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 ter, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole « articolo 2 bis» sono aggiunte le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.80

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Possono conseguire altresì l'abilitazione di cui al comma 4, coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione di almeno tre anni scolastici anche non continuativi nei cinque precedenti valutati ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge n. 124 del 1999.»

44.81

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", comma 2, dopo le parole: « alla data di indizione del concorso», inserire le seguenti: «, oppure del diploma di istruzione secondaria di II grado che dà titolo alla partecipazione ai concorsi a

cattedra ed all'inserimento nelle GPS secondo la legislazione vigente alla 'atto della promulgazione della presente legge».

44.82

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5, al comma 2, dopo le parole «indizione del concorso» aggiungere le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.83

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5" , al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» sono aggiunte le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.84

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 2 aggiungere le seguenti parole: "fermo restando il regime previsto fino al 2024/2025 dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 59 del 2017.«

44.85

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.

44.86

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, alle parole: «La partecipazione» premettere le seguenti: «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.87

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, alle parole: «La partecipazione» premettere le seguenti: «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.88

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5» al comma 4, sostituire le parole: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.89

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, sostituire le parole: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n.62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.90

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, sostituire le parole: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.91

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.5», al comma 4, dopo le parole: «un servizio presso le istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e/o paritarie».

44.92

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «anche non continuativi,» inserire le seguenti: «di cui almeno due per la classe di concorso richiesta,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che abbiano conseguito almeno 20 CFU nei percorsi di cui all'articolo 2.».*

44.93

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti di cui al presente comma, il concorso è svolto in modalità semplificata ed è costituito da una prova metodologico-didattica corrispondente a una lezione simulata le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministero dell'istruzione. Le graduatorie di merito sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova metodologico didattico.»

44.94

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (*Prova d'esame*) - 1. Il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente di ogni grado di istruzione e di ogni tipologia di posto prevede due prove di esame, delle quali la prima, scritta, è a carattere nazionale e la seconda è orale. I concorsi sono banditi con cadenza biennale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. A decorrere dal 31 dicembre 2023 per l'ammissione ai concorsi relativi alla scuola secondaria sarà necessario il possesso del titolo di abilitazione, rilasciato al termine di un percorso accademico articolato sul conseguimento di 60 CFU, che ingloba anche i 24 CFU previsti dal DPR n. 59 del 2017, o altro titolo di abilitazione conseguito in Italia o all'estero secondo la precedente normativa. I vincitori dei concorsi di cui sopra non saranno tenuti a frequentare il percorso di formazione di cui al precedente articolo 3 ed al successivo articolo 9, comma 5.

2. In nessun caso può essere prevista l'ammissione alle prove concorsuali previo il superamento di una procedura preselettiva.

3. La prova scritta, computer based, integrata con test a risposta chiusa per quanto attiene alle conoscenze di base della lingua inglese e degli strumenti multimediali ed informatici in uso nelle istituzioni scolastiche, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla classe di concorso e sulle metodologie didattiche disciplinari ed interdisciplinari e quesiti a risposta aperta che potranno anche comportare l'utilizzo di formule, tabelle ed elaborati grafici. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

4. La prova orale consiste nella esposizione di una lezione su una delle discipline comprese nella classe di concorso e in un colloquio che ha l'obiettivo di approfondire il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di abilità informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.

5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo il superamento della prova scritta disciplinare e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla

pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.

6. I vincitori del concorso su posto comune, bandito precedentemente al 31 dicembre 2023 sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell'avvio dei corsi accademici finalizzati al rilascio della abilitazione (60 CFU), sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o nella II delle nuove GPS e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.

8. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato

almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di studio valido per l'insegnamento unito ai 24 CFU previsti dalla legislazione vigente, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46?».

44.95

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.».

44.96

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «abilitazione all'insegnamento» inserire le seguenti: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.97

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «abilitazione all'insegnamento» inserire le seguenti: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.98

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole «abilitazione all'insegnamento» inserire le seguenti: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.99

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e»;

b) *sostituire le parole:* « a una valutazione» *con le seguenti:* « alla valutazione»;

c) *sostituire le parole:* «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» *con le seguenti:* « il contratto di lavoro è risolto.»

44.100

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e »;

b) *sostituire le parole:* «a una valutazione» *con le seguenti* «alla valutazione»;

c) *sostituire le parole:* «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» *con le seguenti:* « il contratto di lavoro è risolto.»

44.101

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e »;

b) *al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* « mancato superamento del test finale o di »;

c) *al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole:* «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalita' di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.»;

d) *sopprimere i commi 2, 3 e 5.*

44.102

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al secondo periodo sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e».

2) *al penultimo periodo, sopprimere le parole :* «mancato superamento del test finale o».

b) *al comma 5, dopo le parole:* «In caso di superamento» *sopprimere le seguenti:* «del test finale e».

44.103

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art.13», al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente,"; conseguentemente, al quarto periodo, eliminare le parole "di mancato superamento del test finale o».

44.104

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole :«funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato ».

44.105

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13" al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato».

44.106

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato».

44.107

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13» sostituire il comma 2 con il seguente: «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.108

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire il comma 2 con il seguente «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici

percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.109

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 2, sostituire le parole: «a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.» con le seguenti: «a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.»

44.110

GALLONE, VONO

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Possono altresì conseguire l'abilitazione di cui al precedente comma 2, i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di cui all'articolo 5 comma 4 che siano destinatari di un contratto di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche.»

b) *al comma 5, sopprimere il secondo e terzo paragrafo.*

44.111

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.

44.112

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), comma 5, sopprimere le parole: « superamento del test finale e della».

44.113

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera g), capoverso «Articolo 13», al comma 5 sopprimere le parole: «superamento del test finale e della».

44.114

VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

44.115

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sopprimere le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza».

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis.: «Al comma 3-sexies dell'articolo 19 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse.

44.116

VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza» aggiungere le seguenti: «, ovvero in altra provincia.»

44.117

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.118

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.119

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.120

GRANATO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.121

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.122

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art.16-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'autonomia didattica del docente" inserire le seguenti: ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale";

b) alla lettera b), dopo le parole: «del personale amministrativo, tecnico e ausiliario» inserire le seguenti: ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.123

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 16-bis", comma 1, lettera b), sostituire la parola "dirige" con la seguente: "coordina"; sostituire la lettera c) con la seguente: "c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti"; aggiungere, in fine, la seguente lettera: "c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione alla partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.";

b) al capoverso "Art. 16-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.";

c) al capoverso "Art. 16-bis", comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: "e presiede il Comitato d'indirizzo" e al quinto periodo sopprimere le parole: "e sentito il Comitato d'indirizzo";

d) al capoverso "Art. 16-bis", sopprimere il comma 5;

e) al capoverso "Art. 16-bis", comma 6, sopprimere le parole: "partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo";

f) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema, di cui al successivo comma 3, e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.";

g) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio."

h) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì gli obiettivi delle attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano trienna-

le dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.";

i) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 8, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità";

l) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale anticipata di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento della progressione salariale anticipata nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. La progressione salariale anticipata è corrisposta nell'anno di conseguimento della

valutazione individuale positiva del percorso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.";

m) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Le previsioni di cui ai periodi precedenti sono perfezionate entro il 28 febbraio 2023. Qualora il regolamento e l'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo non fossero perfezionati alla data del 28 febbraio 2023, nelle more dell'adozione degli stessi, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle previsioni di cui all'allegato B".

n) al capoverso "Art. 16-ter" al comma 9, lettera e), sostituire le parole: "all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

o) all'Allegato 3, sostituire l'Allegato b) con il seguente:

Conseguentemente, sostituire l'allegato B con il seguente:

Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-ter, comma 8, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi

didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.».

44.124

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), al capoverso "Capo IV-bis apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: "dei dirigenti scolastici" aggiungere le seguenti: "in raccordo con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis) Al fine di aggiornare le conoscenze e le competenze dei dirigenti scolastici per migliorare la qualità organizzativa e gestionale del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle amministrazioni centrale e periferiche i dirigenti scolastici possono effettuare le attività di formazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione"

c) Al comma 2 dopo le parole: "dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)" aggiungere le seguenti: "della Scuola nazionale dell'Amministrazione"

44.125

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h) capoverso 16- bis, sopprimere la lettera c);

b) al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso Art. 16-ter con il seguente:

"Art. 16-ter (Formazione continua)

Al fine di implementare il punto 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo", della Missione 4 (M4C1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativo alla formazione del personale della scuola si stanzieranno le risorse necessarie e si devolgerà, ai sensi dell'art 40 del D.L. vo 165/2001 e dell'art 1 comma 124 della legge 107/2015, al Contratto Collettivo nazionale di lavoro la definizione dei percorsi di carriera ad essa connessi".

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) è introdotto l'allegato A, allegato al presente decreto».

44.126

NENCINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato d'indirizzo.»;

b) al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «e del Comitato scientifico internazionale»;

c) sopprimere il comma 7.

44.127

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o tra altri soggetti» con le seguenti: «o tra soggetti con competenze manageriali» e aggiungere in fine le seguenti parole: «nell'ambito dell'istruzione e formazione».

44.128

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis», al comma 9 sopprimere le parole: «, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107».

44.129

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV-bis, capoverso «Art. 16-bis», comma 9, sostituire le parole: «all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.130

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 16-ter», sopprimere i commi 1 e 2.

44.131

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», comma 1, dopo le parole: «e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali», inserire le seguenti: «, le pratiche di laboratorio, l'inclusione,».

44.132

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, sostituire le parole: «almeno triennale» con le seguenti: «annuale»

44.133

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 1, sostituire le parole «almeno triennale» con le seguenti: «annuale»

44.134

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: "Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma" inserire le seguenti: "Nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi,";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La formazione in servizio incentivata viene attuata nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi";

c) al comma 4, sostituire le parole "i docenti immessi in ruolo" con le seguenti: "tutti i docenti".

44.135

SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere retribuito a valere sul fondo» con le seguenti: «va retribuito pienamente senza essere legato alle risorse del fondo»

44.136

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

44.137

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.138

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, aggiungere
in fine le seguenti parole: «disciplinati in sede di contrattazione collettiva».*

44.139

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 1, aggiungere
in fine le seguenti parole: «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»*

44.140

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, aggiungere
in fine le seguenti parole: «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»*

44.141

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 3, dopo le pa-
role: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva».*

44.142

GALLONE, BINETTI, VONO

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 3, dopo le pa-
role: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva»*

44.143

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 3, dopo le parole: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.144

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 3, sopprimere le parole: «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali»

44.145

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 3, sopprimere le parole: «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali»

44.146

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 3, sopprimere le parole «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali».

44.147

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 è inserire il seguente:

3 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della gover-

nance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti esperti e con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.148

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del *middle management* nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, *tutoring, mentoring, coaching* rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.149

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis», all'Art. 16-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del *middle management* nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, *tutoring, mentoring, coaching* rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e

può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.150

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3 bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie di docenti esperti nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, *tutoring*, *mentoring*, *coaching* e inclusione degli studenti con Bisogni Educativi speciali, rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.151

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso figure specifiche di docenti esperti, quali figure intermedie di sistema nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio, strutturati secondo specifici parametri, volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per l'inclusione e l'integrazione rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere

retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.152

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e lo sviluppo delle figure di docenti esperti, quali figure intermedie nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione europea e per i progetti di internazionalizzazione rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.153

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'orga-

nico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4 ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'aver assunto deleghe o l'aver ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4 quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole."

44.154

SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4 *ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 *quater*. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'aver assunto deleghe o l'aver ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4 *quinqüies*. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.155

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV bis, Articolo 16-ter», sostituire il comma 4 con i seguenti:

« 4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4-*bis*. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4-*ter*. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva.

La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'aver assunto deleghe o l'aver ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma *4-bis*.

4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.156

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis», all'Art. 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4-bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

4-ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.157

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

4 ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

4 quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.

44.158

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), comma 9, alinea Art. 16-ter, comma 4, sopprimere le parole da: « e diviene obbligatorio per i docenti», fino alle parole: «Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. »

44.159

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 4, sopprimere le parole «e diviene obbligatorio».

Conseguentemente:

- a) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo;*
 - b) *al comma 9, sopprimere la lettera e).*
-

44.160

CALIGIURI, GALLONE

Al comma 1, lettera h), capoverso «CAPO IV-bis», Art. 16-ter, al comma 4, sopprimere le parole "e diviene obbligatorio".

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola «obbligatoria».

44.161

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, al comma 4, sopprimere le parole « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.162

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 4, sopprimere le parole « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.163

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, nono periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e degli obiettivi comprovanti il merito sulla base dei seguenti i criteri: rendimento degli alunni anche alla luce delle valutazioni INVALSI, condotta professionale, promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, capacità didattica da valutare anche mediante attività ispettiva non programmata durante le lezioni.»

44.164

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 16-ter, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

44.165

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Le attività di formazione e aggiornamento dei docenti vengono inserite nel portfolio professionale al fine di valorizzare e documentare la storia formativa e per individuare le competenze professionali relative all'attività didattica, alla progettazione e realizzazione dell'insegnamento, in relazione alla specifica realtà scolastica, e al supporto all'organizzazione".

44.166

SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), Capo IV-bis, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, sostituire le parole da «Agli oneri derivanti dal presente comma» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al primo periodo. Nei casi in cui la disposizione di cui al precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

44.167

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, AIROLA

Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 16-ter", comma 5, sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Non si procede, in ogni caso, a forme di razionalizzazione dell'organico del personale docente a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma».;

44.168

SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», comma 5, i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

44.169

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso 16-ter comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto periodo sopprimere le parole: «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa»;*

b) *al quinto periodo sopprimere le parole: «per il potenziamento».*

44.170

SBROLLINI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, articolo 16-ter, al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto periodo sopprimere le parole: «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »;*

b) *al quinto periodo sopprimere le parole: «per il potenziamento».*

44.171

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV bis, Articolo 16-ter", al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto periodo sopprimere le parole «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »;*

b) *al quinto periodo sopprimere le parole «per il potenziamento».*

44.172

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.173

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della

formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.174

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 7, all'inizio del secondo periodo prima delle parole "Sono requisiti minimi di accreditamento" aggiungere le seguenti: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola.»

44.175

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, al comma 7, sostituire le parole «almeno decennale» con le seguenti: «almeno triennale».

44.176

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 7, sostituire le parole «almeno decennale» con le seguenti: «almeno triennale».

44.177

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 7, sostituire le parole «almeno decennale» con le seguenti: «almeno quinquennale».

44.178

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.».

44.179

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.»

44.180

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.».

44.181

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Al comma 1, sopprimere lettera i) e lettera l).

44.182

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera h, capoverso «Art.16 -ter», al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Articolo 18-*bis*

(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)

Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

44.183

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i- dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* - *(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)*.

1. Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per

gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

44.184

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere il seguente periodo:* "Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 crediti formativi universitari o accademici previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2024, per coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la prova è costituita da una lezione simulata tesa ad accertare le competenze di natura didattico-metodologica e le conoscenze disciplinari";

c) *dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

"1-ter. Fino al 31 dicembre 2024, coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e che hanno superato la prova di cui al precedente comma pur non risultando vincitori possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento acquisendo 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis e superandone la prova finale disciplinata dall'articolo 2-ter. I contenuti dell'offerta formativa corrispondenti ai 30 crediti formativi universitari o accademici, la prova finale del percorso universitario e accademico e la composizione della commissione sono identici a quelli disposti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis per i vincitori di concorso di cui al comma 2 dell'articolo 13.<";

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica dei vincitori di cui al precedente comma 1, primo e secondo periodo, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario

e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i *tutor* di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.".

44.185

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, sopprimere il comma 2

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e».

44.186

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e»

44.187

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e».

44.188

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e»

44.189

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-bis", comma 2 inserire al termine del primo periodo il seguente "Con medesimo decreto è definito il ricono-

scimento dei 24 CFU già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino all'entrata in vigore della presente norma".

44.190

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-bis" comma 2, inserire al termine del primo periodo il seguente "Con medesimo decreto sono definite le modalità di riconoscimento dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024"

44.191

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, AIROLA

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I vincitori completano, durante l'anno di formazione e prova, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico».

b) sopprimere il comma 3.

44.192

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e»

44.193

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e».

44.194

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", con oneri a proprio carico".

44.195

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, lettera i), capoverso «Articolo 18-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 bis. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.196

CALIGIURI, GALLONE

Al comma 1, lettera i) aggiungere il seguente articolo:

«Art. 18-ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

2. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: "i) dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:"

44.197

GALLONE

Al comma 1, alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 18-bis» inserire il seguente:

«Art. 18-ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

44.198

TOFFANIN

Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso «Art.18-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."

44.199

DE POLI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-bis) dopo l'articolo 18 bis è inserito il seguente:

Art. 18 ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."

44.200

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera i), alinea « Art. 18-bis, aggiungere in fine:

«Art. 18 ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024, sono indette procedure finalizzate alla abilitazione all'insegnamento riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. I docenti di cui al comma 1, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017. Tale abilitazione non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale»

44.201

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Al comma 1, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 18-bis», inserire il seguente:

«Art. 18-ter. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali. »

44.202

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 18 bis introdurre il seguente:

«18 ter. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali.»

44.203

BINETTI, VITALI

Al comma 1, lettera i) dopo il capoverso "Art. 18-bis", aggiungere il seguente:

«Art. 18- ter. (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure finalizzate alla abilitazione all'insegnamento di quei docenti che possiedono il titolo di studio necessario rispetto alla classe di concorso e che hanno maturato esperienza didattica per un periodo non inferiore a tre anni di servizio, anche non consecutivi, acquisiti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nell'arco dei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. I docenti di cui al comma 1, dopo aver acquisito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2-ter "Abilitazione all'insegnamento" .».

44.204

SBROLLINI

Al comma 1, lettera i), dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter

(Norme transitorie per l'abilitazione dei docenti delle scuole paritarie)

1. Fino al 31 dicembre 2024, ai soli fini dell'assolvimento del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione in scuole del sistema nazionale di istruzione, e siano titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria per almeno nove ore settimanali, conseguono l'abilitazione a seguito dell'acquisizione di almeno 30 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale di cui all'articolo 2, comma 2, purché i suddetti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionale del settore.»

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti".

44.205

NENCINI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:

«Art. 18-ter

(Procedure straordinarie per il reclutamento e l'immissione in ruolo)

1. Coloro che hanno svolto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e che abbiano acquisito i crediti di cui al comma 2, possono partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis definisce i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 20 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui al medesimo articolo 2-bis, con esclusione di quelli di tirocinio diretto o indiretto, che i docenti di cui al comma 1 acquisiscono con oneri

a proprio carico. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione; con il superamento della prova finale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter.

3. Fino al 31 dicembre 2025 il reclutamento dei docenti per una quota non inferiore al 40 per cento del fabbisogno di cui all'articolo 2-bis, comma 2, è realizzato mediante procedure straordinarie per titoli ed esami, con modalità semplificate definite con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riservate ai docenti di cui al comma 1.

4. I vincitori delle procedure di cui al comma 3 sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.»

44.206

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-bis) Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, possono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 bis. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.207

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, alla lettera l), all' «Allegato B (articolo 16-ter, comma 8)» al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da essa introdotto, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il punto 1);
- b) sopprimere l'ultimo periodo.

44.208

BINETTI

Al comma 1, lett. l), all'allegato B ivi richiamato, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

3-bis. governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;

3-ter. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;

4. *leadership* educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. Competenze digitali e tecniche della didattica digitale;
11. Didattica in situazioni di emergenza;
12. Contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

44.209

SBROLLINI

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B" (articolo 16-ter, comma 8) - l) Vincoli, sostituire il punto 1) con il seguente: « - 1) Vincoli. L'elemento retributivo a tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.209

VONO, GALLONE

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

«1) L'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.210

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

1) Vincoli « L'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.211

SBROLLINI

Al comma 1, lettera l), "Allegato B", punto 1, sostituire le parole: "non più del 40 per cento" con le seguenti: "non più del 60 per cento".

Conseguentemente all comma 1, lettera h, capoverso «16 ter», comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

44.212

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7».

44.213

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.214

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera l), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, al comma 8, nell'allegato B, ivi richiamato, al n. 2, lettera c), sostituire le parole «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.215

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis) All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100% dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento dellareligio-

ne cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», aggiungere le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili".

44.216

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Con decreto del ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'Intesa di cui al comma 1, sono disciplinati i criteri, anche di valutazione, l'articolazione e le modalità di svolgimento e di superamento della procedura di cui al comma precedente."»

44.217

MANGIALAVORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-19 (Filosofia e Storia), A21 (Geografia), A-45 (Scienze economico aziendali) e A-47 (Scienze matematiche applicate), con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra i titoli di accesso a tali classi di concorso è inserita la Laurea in Giurisprudenza.»

44.0.1

DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 44-bis

(Formazione iniziale dei docenti delle scuole dell'infanzia e primarie)

1. All'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Specifici corsi di studio sono preordinati alla formazione culturale e professionale degli insegnanti: della Scuola primaria per il segmento 6-10 anni e del Sistema integrato di educazione e di istruzione per il segmento 0-6 anni, comprendente la Scuola dell'infanzia, da 3 a 6 anni, e il nido, da 0 a 3 anni. I titoli di laurea conseguiti per ciascun indirizzo hanno valore abilitante allo svolgimento della relativa professione. Nella fattispecie: al titolo di laurea per la Scuola primaria contribuiscono i dipartimenti di Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis, mediante un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico); al titolo di laurea per il Sistema integrato di educazione e di istruzione contribuiscono i dipartimenti di Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19, mediante un corso triennale di Diploma di laurea per "educatore professionale indirizzo nido"; e mediante un corso di Laurea magistrale con il biennio, integrativo della formazione per educatori da zero a tre anni, per "educatore professionale indirizzo infanzia", classe LM-85). Per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori dei Dipartimenti rispettivamente competenti."

2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole: «o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) per l'insegnamento nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso e nella scuola dell'infanzia un corso di laurea ma-

gistrale quinquennale composto da un triennio per "educatore professionale - indirizzo nido" e un biennio, integrativo della formazione per educatori da zero a tre anni, per "educatore professionale - indirizzo infanzia";

4. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018 n. 378, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido"

2) le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia», sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido»;

b) l'articolo 2 è sostituito con il seguente:

"Art. 2

(Istituzione del Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale - indirizzo nido)

1. Il Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido è istituito presso le Università nelle quali è attivo il Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione, classe L-19.

2. L'istituzione e l'attivazione del corso di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Il corso di Diploma di laurea verte su aspetti specifici e centrali dello sviluppo e dell'educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni.

4. L'obiettivo del corso è di formare il laureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione alla funzione di educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, attraverso un approccio teorico e pratico che prevede lezioni, laboratori, tirocinio diretto e indiretto.

5. All'insieme delle attività formative di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti al Corso di Studi di 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU."

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1", sono sostituite con le seguenti: "in Scienze dell'Educazione e della Formazione";

e) all'articolo 5, alla rubrica, la parola: "specializzazione", è sostituita con le seguenti: "Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione - indirizzo nido";

f) all'articolo 6:

1) al comma 5, le parole: "è seguito dal tutor del tirocinio operante presso il corso di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "è seguito dal tutor accademico";

2) al comma 7, le parole: "mentoring e peer-coaching", sono sostituite con le seguenti: "sussidio e cooperazione";

g) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il tutor accademico di tirocinio è individuato dall'università tra i docenti afferenti al Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione"

h) l'articolo 8 è abrogato;

i) all'articolo 9:

1) al comma 1 dopo le parole: "l'educatore", è aggiunta la seguente: "professionale";

2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I laureati nella classe L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università, sono ammessi al Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche - indirizzo infanzia, classe LM-85."

5. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la qualificazione universitaria abilitante alla professione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per "educatore professionale indirizzo nido", da zero a tre anni, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso quinquennale abilitante alla professione di educatore della scuola dell'infanzia, da tre a sei anni, si consegue, invece, integrando il triennio abilitante per "educatore professionale indirizzo nido" (classe L-19) con la frequenza di un biennio magistrale di specifico indirizzo per "educatore professionale indirizzo infanzia" promosso all'interno del Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche (classe LM-85);"»

44.0.2

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 46 bis

(Revisione delle classi di concorso)

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

44.0.3

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Revisione delle classi di concorso)

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

"

44.0.4

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 46 bis

(Revisione delle classi di concorso)

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

44.0.5

BITI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di classi di concorso per i laureati in medicina veterinaria)

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie - A015, matematica e scienze - A028, scienze degli alimenti - A031, scienze e tecnologie chimiche - A034, scienze naturali, chimiche e biologiche - A050.»

Art. 45

45.1

RICHETTI, GRIMANI, MASINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, inserire il seguente:

"01. La valorizzazione del personale docente si realizza nell'ambito dei percorsi di carriera e, in coerenza con i criteri definiti in sede europea, deve bilanciare l'anzianità di servizio e la qualità delle prestazioni. La valorizzazione delle prestazioni costituisce la base per la definizione di nuove qualifiche dei docenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto.";

b) al comma 1, prima delle parole: "All'articolo 1", inserire le seguenti: "Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 01,".

45.2

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che opera nelle scuole di aree geografiche caratterizzate da indici di deprivazione socio-economica, al fine di contrastare la dispersione scolastica.»".

b) alla lettera b), capoverso "593-bis", dopo le parole "lettera b-bis)" inserire le seguenti: "e del personale docente che opera nelle scuole dove è autorizzato il funzionamento di classi in deroga rispetto al numero di alunni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 in aree caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale".

45.3

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »,

b) sopprimere la lettera b).

45.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »;

b) sopprimere la lettera b).

45.5

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

b) sopprimere la lettera b).

45.6

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-bis», dopo le parole «stessa istituzione scolastica» inserire le seguenti: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.7

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-bis», dopo le parole: «stessa istituzione scolastica» inserire le seguenti: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.8

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593 bis», sostituire le parole: «della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica» con le seguenti: «nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori».

45.9

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, AIROLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 83 è sostituito dal seguente:

"83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa; della didattica e della valutazione; della formazione in servizio; delle politiche per gli alunni; dei rapporti col territorio e con le associazioni; dell'inclusione scolastica; dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

b) dopo il comma 83, sono inseriti i seguenti:

"83-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.

83-*ter*. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-*bis*, dà diritto all'attribuzione di specifici punteggi nell'ambito delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico.

83-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.

83-*quinquies*. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-*quater* e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

45.10

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, AIROLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente:

"83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa."».

45.11

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 121, primo periodo, le parole: "di ruolo" sono soppresse;

b) al comma 123 le parole: "381,137 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "497, 911 milioni".

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 116,774 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autoriz-

zazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

45.0.1

PIARULLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 45-bis

(Modifiche al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera dei docenti)

1. Al comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le seguenti parole: "per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

2. Ai fini del riconoscimento dei diritti economici derivanti dal comma 1, erogati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 46

46.1

VERDUCCI

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 9-*bis*, nel quarto periodo, dopo le parole "che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo," sono aggiunte le seguenti: "ovvero al netto di quelli di spettanza dei vincitori del concorso straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le cui graduatorie siano state pubblicate successivamente al 31 gennaio 2022,".»

46.2

GALLONE, BINETTI, VITALI, VONO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione."

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla pri-

ma applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati".».

46.3

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione.

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

46.4

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione.

46.5

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) ovunque ricorrano, sostituire le parole »anno scolastico 2021/2022« con le seguenti: »anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023«

46.6

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, AIROLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) all'alinea, le parole: "con frequenza annuale", sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2021/2022 e conclusi in tempo per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 604 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".»;

2) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 10-bis, le parole: "di cui al comma 10", sono soppresse»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297:

a) la parola: "triennale", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennale";

b) la parola "triennio", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennio".»

46.7

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, AIROLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a):

a) sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: "risposta multipla", con le seguenti: "risposta aperta" e, dopo la parola: "nonché", inserire le seguenti: "sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,";

b) sopprimere il numero 2);

2) alla lettera b), capoverso "10.1.", dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione coordina e monitora l'attività di redazione di quesiti, anche attraverso la designazione di dirigenti scolastici e

docenti delle istituzioni scolastiche esperti nelle discipline relative alle classi di concorso i cui posti sono messi a bando.».

46.8

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta strutturata, fino al 31 dicembre 2024, e una prova scritta con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025, volte all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;

b) al numero 2, sopprimere le parole "anche attraverso un test specifico".«

46.9

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:

"1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «risposta multipla» sono sostituite dalle seguenti: «risposta aperta», dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti: «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare» ed è soppresso l'ultimo periodo".

46.10

SBROLLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) alla lettera a), primo periodo, le parole «a risposta multipla» sono sostituite dalle seguenti «a risposta aperta» e dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;"

46.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* "dopo la parola «partecipanti» sono inserite le seguenti: «Fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto d'insegnamento»";

b) *al numero 2), sopprimere le parole:* "e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico".

46.12

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-bis) dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente: »d-ter). fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto di insegnamento.«.

46.13

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «sostituire le parole "Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti." con le seguenti: "È prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti almeno 30 giorni prima dell'espletamento della prova;"».

46.14

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, ORTIS, SBRANA

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le seguenti parole: "e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico«.

46.15

SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 10.1», dopo le parole «linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento,» inserire le seguenti: «ivi incluse premialità per i possessori del titolo di dottore di ricerca»

46.16

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sopprimere la lettera e) e la lettera g).

46.17

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. " L'art 19, comma 3-sexies decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con la legge 28 marzo 2022 n. 25 è così sostituito:

"3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

1-ter. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole " l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione sco-

lastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso " sono abrogate. »

46.18

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 15 del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9. »

46.19

DE LUCIA, MONTEVECCHI, L'ABBATE, PAVANELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *c*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».

46.20

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

"1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso in deroga al limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente".

46.21

GRANATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

46.22

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A regime tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, sono ammessi in soprannumero nei percorsi di cui all'articolo 44.».

46.23

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola non si applica l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 »,

46.0.1

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo, in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o

che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, ma non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

e) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

f) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

g) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

h) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno o che siano in via di

conseguimento del medesimo, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

i) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5. I docenti di cui alle lettere d), f), g) e i) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui alle lettere c) ed e) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui alle lettere d) e g) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui alle lettere f) e g) del comma 4 sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

9. I docenti di ruolo e i docenti non di ruolo sono graduati in appositi elenchi provinciali con il punteggio attribuito rispettivamente dalle graduatorie interne di istituto o dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

46.0.2

SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.46-bis.

(Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

1. All'articolo 420 (*Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive*) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'articolo 58 comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'articolo 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.3

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.46-*bis*

(Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

1. All'Art 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.4

MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis*.

(Decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dei docenti della scuola primaria)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 06, dopo le parole "Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159" so-

no inserite le seguenti: ", nonché ai vincitori del concorso ordinario del 2021 per il personale docente della scuola primaria,".

b) al comma 07, le parole "2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4,32 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2,16 milioni".».

Art. 47

47.1

RAMPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola "ottantacinque" con la seguente: "cento" e sostituire la parola "tre" con la seguente "cinque";*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente: "Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107".*

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

47.2

GALLONE, BINETTI, VONO

Al comma 1, sostituire la parola «tre» con la seguente «dieci»

47.3

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

47.4

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI,
PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

47.5

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 344 sono premesse le seguenti parole: "Fino all'anno scolastico 2022-2023,";

2) dopo il comma 346, sono inseriti i seguenti:

"346-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato, nei limiti di cui al comma 346-ter, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera, per ciascun grado di istruzione, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, al fine di diminuire gradualmente il rapporto fra alunni e docente. Con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento:

a) sono definiti i criteri, le modalità e i parametri numerici da utilizzare per la costituzione di tutte le classi iniziali, per tutti i gradi di istruzione con la espressa finalità di ridurre gradualmente il numero degli alunni per classe, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, in misura non superiore a 20, elevabile fino a 22 qualora residuino resti, in ogni caso non più di 18

alunni qualora accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) sono definiti specifici criteri, modalità e parametri derogatori da utilizzare per la formazione delle classi nonché delle pluriclassi per le istituzioni scolastiche aventi sedi, anche distaccate, nei comuni montani, nelle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche;

c) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga.

346-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, e per le finalità di cui al comma *346-bis*, la dotazione organica del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e i posti del personale insegnante di religione cattolica sono determinati, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura complessiva non inferiore a quelli complessivi dell'anno scolastico 2022/2023, anche nel caso in cui si riduca il numero di studenti, previo rilevamento, ai sensi del comma 335, lettera *a*), del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Sulla base di quanto previsto al periodo precedente, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della presente legge. Si procede allo stesso modo per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al fine di garantire l'obiettivo di riduzione strutturale del numero di alunni per classe. L'attuazione dei decreti di cui al comma *346-bis* è affidata agli Uffici scolastici regionali.

346-quater. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2026/2027, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui alle presenti disposizioni anche sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, riferendone gli esiti al Parlamento.

346-quinquies. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione".

3) il comma 347 è soppresso.»

47.6

VANIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 346, è inserito il seguente:

"346-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44^a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".».

47.7

DE LUCIA, ROMANO, PAVANELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".

1-ter. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato».

47.8

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI,
RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.9

MODENA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ».

47.10

MARCUCCI, PARRINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.11

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.12

CROATTI, MANTOVANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.13

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. La rivalutazione economica del servizio prestato nelle commissioni di concorso per il reclutamento del personale della scuola, la cui remunerazione viene equiparata a quella prevista per le commissioni dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, è parte integrante degli obiettivi strategici del PNRR, nella parte relativa al sistema pubblico di istruzione e formazione. Ad essa si fa fronte con l'utilizzo delle risorse di cui ai commi precedenti».

47.14

SBROLLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere degli scolari, gli enti che pongono in essere interventi di adeguamento strutturale o di efficientamento energetico, ivi inclusi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici e Missione 4: Istruzione e ricerca, componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, sono tenuti a dotarsi di centraline con sensori per la rilevazione dei livelli di CO₂ nell'aria.».

47.15

ALESSANDRINI, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele
PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4 bis. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4 *ter*. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4 *quater*. Agli oneri derivanti dal presente commasi provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

"Art. 47-bis.

(Misure urgenti per la scuola nelle aree interne e del cratere sismico)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 4.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

47.0.2

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

47.0.3

SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI,
RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.4

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.5

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 18, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.»

47.0.6

SAPONARA, ALESSANDRINI, PIROVANO, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente:

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.

47.0.7

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno".»

47.0.8

MONTEVECCHI, VANIN, DI GIROLAMO, GAUDIANO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza e supporto agli studenti attraverso le Arti Terapie)

1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "22 milioni di euro";

b) al secondo periodo dopo le parole "e il supporto psicologico", sono inserite le seguenti: ", nonché per l'implementazione di servizi professionali nel campo della Arti terapie,".»

47.0.9

MONTEVECCHI, VANIN, DI GIROLAMO, GAUDIANO, PAVANELLI, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO, PERILLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di promozione della testimonianza diretta)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, nonché di testimonianze dirette in materia di incidenti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

2. Alle attività di cui al presente articolo, le istituzioni di cui al comma 1 provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

47.0.10

RIVOLTA, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 47-bis.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione Neurolinguistica PNL)";

b) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-bis, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

47.0.11

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Ulteriori misure per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di

cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione»;

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.»;

c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.»;

d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2023»."

Art. 48

48.1

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-*bis*) l'articolo 231, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-*ter*) l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112."
